



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

- VISTO** il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO** il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO** l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** il d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);
- VISTO** il d. m. 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del d.m. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTI** i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- VISTO** l'art. 1-ter, comma 1, d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "le Università [...] adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";
- VISTO** il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286;
- VISTO** il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA** la l. 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO** il d.m. 8 agosto 2016 (prot. n. 635), recante "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
- VISTO** il d.m. 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), con il quale, in coerenza con le linee generali d'indirizzo definite con il predetto decreto n. 635/2016, sono stati definiti gli indicatori per l'autovalutazione, l'accREDITamento iniziale e periodico;
- VISTO** il d.m. 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), recante "Autovalutazione, valutazione, accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", che sostituisce il d.m. n. 987/2016 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il d.m. 25 ottobre 2019 (prot. n. 989), recante "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" come integrato dal d.m. 6 agosto 2020 (prot. n. 435);



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il d.m. 25 marzo 2021 (prot. n. 289), recante “*Linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati*”;
- VISTO** il d.m. 14 ottobre 2021 (prot. n. 1154), “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*”, che sostituisce il d.m. n. 6/2019 e successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023, e in particolare l’articolo 3, comma 5, secondo cui “*In caso di offerta formativa che preveda piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all’art. 4, comma 3, per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di “accreditamento condizionato”*”;
- VISTO** il d.m. 15 giugno 2016 (prot. n.459), con il quale è stato disposto da ultimo l’accreditamento iniziale dell’Università Telematica degli studi IUL e dei relativi corsi e sedi;
- VISTO** il d.m. 25 febbraio 2019 (prot. n. 141), che ha determinato per l’Università Telematica degli studi IUL un accreditamento periodico di tipo “CONDIZIONATO”, corrispondente al livello “D-tel”, fino all’a.a. 2021/2022;
- VISTA** la delibera ANVUR del 21 dicembre 2021 (prot. n. 293), in relazione alla quale, non risultando superate le riserve segnalate in esito alla procedura di accreditamento periodico, si è resa necessaria una nuova visita istituzionale da parte dell’ANVUR;
- TENUTO CONTO** che, a seguito della nuova visita istituzionale, il giudizio di accreditamento periodico dell’Università Telematica IUL – Firenze presentato dalla CEV è “Soddisfacente”, corrispondente al livello “C”, con un punteggio finale pari a 5.56, di cui all’art. 3, comma 3, del menzionato d.m. 6/2019;
- TENUTO CONTO** che, a fronte di un’offerta formativa di n. 7 Corsi di Studio, l’Università IUL ha presentato per tutti i CdS, ad esclusione di Giurisprudenza (LMG/01) in fase di disattivazione, un piano di raggiungimento coerente e sostenibile secondo il d.m. 1154/2021 e che pertanto, ai sensi del citato articolo 3, comma 5, del d.m. 1154/2021, il giudizio finale di accreditamento periodico da attribuire alla sede deve essere in ogni caso pari a “CONDIZIONATO”;
- VISTA** la delibera dell’ANVUR del 21 luglio 2022 (n. 156), relativa all’accreditamento periodico dell’Università Telematica degli studi IUL, che prevede un giudizio di accreditamento periodico dell’Ateneo “CONDIZIONATO”, corrispondente al livello “D” di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. 6/2019, in quanto l’offerta formativa presentata dall’Ateneo prevede piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio (d.m. 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, art. 3, comma 5);

DECRETA

Art. 1

(Accreditamento dell’Ateneo e dei corsi di studio)

1. Su conforme parere dell’ANVUR, l’accreditamento periodico dell’Università Telematica degli studi IUL già disposto con d.m. 25 febbraio 2019 (prot. n. 141) è confermato con un giudizio pari a “CONDIZIONATO”, corrispondente al livello “D-tel” di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. 7 gennaio 2019, n. 6.
2. L’accreditamento e il relativo giudizio di cui al comma 1 è esteso fino all’inizio dell’a.a. 2024/2025. All’esito delle ulteriori verifiche da parte dell’ANVUR, trova applicazione quanto previsto dall’art. 3, commi 3, 4 e 5 del d.m. 14 ottobre 2021, n. 1154.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

(Pubblicità dei risultati dell'accreditamento periodico)

1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, viene trasmesso, ai sensi dell'art. 9, comma 6, d.lgs. n. 19/2012, all'Ateneo, che provvede a darne comunicazione al Nucleo di Valutazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (**www.university.it**).

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa